

## Un quesito sulle denunce per illeciti ambientali rese ai numeri di soccorso pubblico

**Domanda:** Gradirei un vostro parere in merito alle segnalazioni per illeciti ambientali che pervengono alle nostre centrali operative. Più propriamente se esse devono essere considerate delle vere e proprie denunce quando il segnalante fornisce i propri dati anagrafici e numero di telefono o se devono comunque essere considerate anonime prima di un eventuale formalizzazione cartacea. Inoltre se da esse scaturiscono sanzioni l'eventuale trasgressore ha diritto di conoscere l'identità del segnalante? In caso positivo è opportuno che si avvisi il segnalante che la telefonata sarà trattata alla stregua di una vera e propria denuncia?

**Risposta: (a cura del Dott. Maurizio Santoloci):** Le segnalazioni che un cittadino rende ad un numero di soccorso pubblico per illeciti in materia ambientale e/o a danno degli animali, previa comunicazione dei propri dati identificativi (e dunque non anonimo) sono da considerarsi come una ordinaria "notizia criminis" che può e deve attivare l'operatività dell'organo di polizia che riceve tale segnalazione. Naturalmente il segnalante si assume la responsabilità di quanto descrive all'organo di polizia a cui sta telefonando. Conseguenza che se poi, in seguito al successivo intervento dell'organo di polizia statale o locale, la segnalazione risulta veritiera e – dunque – il personale operante individua l'illecito (penale o amministrativo) mentre è in atto o in momento immediatamente successivo, trattandosi nella quasi totalità di questi casi di illeciti perseguibili d'ufficio (a danno dell'ambiente, della salute pubblica e degli animali) deve attivare l'intervento – appunto – di iniziativa conseguente per accertare e reprimere tale illecito e poi sviluppare le connesse procedure sanzionatorie. Di fatto nulla cambia in quel momento rispetto alla ipotesi in cui la pattuglia avesse - durante il servizio di istituto - preso visione autonomamente di tale illecito. Cosa cambia ai fini del relativo intervento se il personale di PG giunge in loco durante la flagranza dell'azione illecita ancora in corso, atteso il carattere di perseguibilità di ufficio di regola per gli illeciti a danno dell'ambiente, della salute pubblica e degli animali?

In ordine alla restante parte del quesito, resta da chiedersi perché nel campo dei reati in esame in questa sede sorgono dubbi che nessuno nutrirebbe mai rispetto ad altri tipi di reati...

Ad esempio, se un cittadino segnala di notte ad un numero di soccorso pubblico che una banda di malviventi sta tentando di forzare la saracinesca di una gioielleria per commettere un furto al suo interno, e la pattuglia in seguito a tale segnalazione giunta in loco vede tre malviventi in azione con il piede di porco mentre stanno tentando di forzare la porta del negozio, dopo aver bloccato ed arrestato i tre soggetti sarebbe logico che l'equipaggio della pattuglia comunicasse ai tre malviventi il nome e cognome e gli estremi identificativi del cittadino che ha telefonato per avvertire del tentativo di delitto in corso? E' mai accaduta forse una cosa del genere? I tre malviventi hanno forse subito diritto di conoscere l'identità del segnalante? Ci sembra surreale...

Perché – dunque – per un reato ambientale dovrebbe essere diversamente?

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

Perché – dunque - se un cittadino segnala di notte ad un numero di soccorso pubblico che una un gruppo di tre soggetti sta tentando di scaricare sul ciglio della strada un carico di eternit sbriciolato, e la pattuglia in seguito a tale segnalazione giunta in loco vede i tre soggetti in azione sul camion aziendale mentre stanno riversando in terra tali rifiuti pericolosi, dopo aver bloccato i responsabili e sequestrato camion ed eternit dovrebbe essere logico che l'equipaggio della pattuglia comunichi ai tre medesimi responsabili il nome e cognome e gli estremi identificativi del cittadino che ha telefonato per avvertire del tentativo di smaltimento in corso? I tre soggetti hanno forse subito diritto in questo caso, al contrario dei tre scassinatori, a conoscere l'identità del segnalante? Ci sembra anche in questo una identica ipotesi surreale...

Anche perché appare banale osservare che il cittadino in ambedue i casi sarebbe immediatamente sottoposto a rischio di rappresaglie, intimidazioni e minacce anche al fine di indurlo a modificare le proprie dichiarazioni.

E' naturale - poi - che, in ambedue i casi citati a titolo esemplificativo, nella comunicazione di notizia di reato al PM si descriverà tutta la dinamica e si indicheranno in ambedue i casi gli estremi identificativi del segnalante e sarà il PM a decidere se - nei modi e nelle forme rituali - sarà necessario citare il cittadino come teste nell'eventuale processo, ma questo eventualmente secondo le regole del codice di procedura penale.

Se - invece - l'illecito è di tipo amministrativo (parafrasando il secondo esempio: la pattuglia vede direttamente giunta sul posto un privato che sta scaricando rifiuti di origine domestica sul ciglio della strada) il personale - che ha accertato in via diretta l'infrazione in atto - provvederà a redigere le relative verbalizzazioni secondo la procedura connessa.

Da ultimo, se la pattuglia non troverà sul posto alcun tipo di illecito ancora in essere, il segnalante potrà semmai essere invitato in ufficio per verbalizzare più compiutamente la sua segnalazione a tutti i fini rituali.

Si tratta sempre di una denuncia? In senso lato, anche se un passante ferma una pattuglia in transito per segnalare che una anziana signora è vittima in quel momento di uno scippo è una denuncia; e lo stesso il cittadino che richiama all'attenzione di un agente in servizio su strada per fargli notare dei vandali che stanno scrivendo con le bombolette spray su un monumento pubblico... Cosa cambia per le segnalazioni dei reati ambientali, a danno della salute pubblica o a danno degli animali?

Riteniamo che sia ormai maturo il tempo affinché da parte di tutte le forze di polizia, statali e locali, ivi comprese le centrali di numeri di soccorso pubblico, si inizi a considerare anche questi reati come "reati normali" al pari di ogni altro reato e si inizi a seguire un protocollo di intervento a tutti i livelli esattamente come per tutti gli altri reati. Né più né meno.

La percezione collettiva della "ordinarietà" dei reati ambientali, a danno della salute pubblica o a danno degli animali è un passaggio sostanziale e procedurale che consentirà in futuro di non nutrire più dubbi come quello prospettato in questo quesito.

*Pubblicato il 27 gennaio 2013*

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*